

ALLEGATO B.1 ALLA DELIBERA N. 692/07/CONS

**VALUTAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 417/06/CONS ART. 40, COMMA 4,
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE DELLE
CHIAMATE VOCALI IN POSTAZIONE FISSA RICHIESTE DAGLI OPERATORI BT
ITALIA, FASTWEB, TELE 2 E TISCALI**

***RELAZIONE CONCLUSIVA RECANTE GLI ORIENTAMENTI DEGLI UFFICI (inviata l'11
dicembre 2007)***



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

RELAZIONE

OGGETTO: procedimenti di valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS delle richieste di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dagli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa.

1. Premessa

La presente relazione sintetizza le osservazioni prodotte nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007 innanzi al Consiglio dalle società BT Italia, Eutelia, Fastweb, H3G, Multilink, Tele 2 Italia, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome e Wind, proponendo le osservazioni degli Uffici sulle posizioni espresse da tali società.

Sulla scorta di tali osservazioni, vengono completate le valutazioni della scrivente in ordine ai procedimenti di cui all'oggetto, le quali sono quindi riportate nella sezione conclusiva della presente relazione.

E' fornito inoltre un allegato relativo alla valutazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato (WACC) che include le principali osservazioni emerse a seguito dell'audizione del 21 novembre 2007 e le valutazioni della scrivente.

2. Le posizioni espresse dagli operatori

2.1 BT Italia

L'operatore, oltre che nel corso dell'audizione del 21 novembre ha espresso le proprie considerazioni con le note CLR/RAD/000156/2007 del 20 novembre 2007 e CLR/RAD/000159/2007 del 23 novembre 2007. BT Italia ha sottolineato che, al fine di poter correttamente inquadrare la decisione regolamentare che l'Autorità si appresta a

prendere, è necessario considerare sia la realtà dei singoli attori coinvolti, sia lo scenario di mercato in cui questi operano.

Per quanto concerne BT Italia, questa si rivolge essenzialmente al mercato affari e dunque adotta strategie di investimento molto diverse da quelle degli altri operatori alternativi. BT Italia, con una base clienti di circa 250.000 unità, detiene il 10% della clientela affari. Con 1 miliardo di euro di fatturato BT è il 2° operatore per dimensione sul mercato delle imprese in Italia. Per poter raggiungere tale risultato BT Italia ha investito complessivamente ca. 1,5 mld€ per realizzare la propria infrastruttura. La rete metropolitana raggiunge un'estensione di oltre 3.300 Km, la rete di trasporto ha un'estensione di 10.000 Km e la rete di accesso è costituita da 300 siti ULL che garantiscono la copertura del 25% della clientela in accesso diretto.

BT Italia rileva tuttavia un progressivo rallentamento degli investimenti da parte propria e degli operatori alternativi nella rete fissa negli anni dal 2002 al 2006, sottolineando tuttavia che la quota degli investimenti totali a carico degli operatori alternativi di rete fissa rimane attestata nell'ordine del 30%.

Considerato che la terminazione serve a finanziare chi effettivamente investe in infrastrutture ed a rilanciarne la capacità di investimento, BT Italia evidenzia che il valore economico delle deroghe, attestandosi a meno di 200 milioni di euro, è estremamente limitato. In particolare gli investimenti effettuati dagli OLO nel 2006 sono stati superiori ad 1 miliardo di euro, mentre i 200 milioni di euro richiesti dagli stessi come ricavi totali da terminazione ammontano a circa il 20% degli investimenti effettuati. Il paragone con gli operatori mobili (a cui viene riconosciuto, tramite i ricavi da terminazione pari a oltre 4 miliardi di euro, circa il 100% degli investimenti) è estremamente penalizzante nei confronti degli operatori alternativi di rete fissa.

Secondo BT Italia, la decisione sulla terminazione che l'Autorità si appresta a prendere è cruciale per l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo della concorrenza nell'accesso, ove al 2006 Telecom detiene oltre il 91% della quota del mercato finale.

Passando agli aspetti più propriamente di merito BT Italia, nel riassumere i criteri metodologici adottati nella propria contabilità, ha evidenziato i seguenti punti:

- 1) fonte dei dati contabili: BT è partita dal bilancio civilistico certificato dalla società di revisione, localmente e a livello BT Group;

- 2) basi di costo HCA (*Historic Cost Accounting*): per gli OLO, le cui reti sono di recente realizzazione, gli HCA sono una ragionevole approssimazione dei costi correnti; BT inoltre ha effettuato svalutazioni nel 2005 per ca. 150 mil €, il cui effetto è stato quello di riallineare il net book value alla presumibile vita utile residua dei cespiti;
- 3) modello contabile: il criterio adottato è quello dei costi pienamente allocati (FAC – Fully Allocated Costs): la metodologia è coerente con quella utilizzata da TI per la contabilità dei servizi *wholesale*;
- 4) ripartizione dei costi comuni: il driver di allocazione dei costi è di tipo economico, l'unico basato su dati oggettivi e certificati, come attestato dal parere del Prof. Cambini;
- 5) pertinenza e causalità: sono stati considerati i costi delle attività e degli elementi di rete necessari alla realizzazione del servizio raggruppati in categorie omogenee che riflettono l'articolazione contabile utilizzata dalla società.

Secondo BT Italia, la delibera 417/06/CONS fissava criteri regolamentari molto ampi, mentre invece la relazione degli uffici, soltanto oggi, ha fissato come riferimento regolamentare l'insieme delle norme applicate per la rete fissa di Telecom Italia. BT Italia non condivide tale scelta ed, in particolare, esprime il proprio disaccordo rispetto alle risultanze degli Uffici relativamente ai seguenti temi:

- 1) i principi contabili applicabili;
- 2) l'esclusione dei costi dell'accesso: rilegamento cliente;
- 3) l'eliminazione dei costi commerciali a fronte di un *mark-up* temporaneo;
- 4) la valorizzazione delle funzionalità del CPE da imputare al costo di terminazione;
- 5) la riduzione dei costi di overhead e la revisione del criterio di attribuzione;
- 6) la revisione del WACC.

Secondo BT i criteri di contabilità da applicare non sono quelli per la rete fissa di Telecom Italia, ma quelli relativi alle reti mobili o alla prassi internazionale. Al riguardo BT Italia richiama il caso del Belgio, ove la locale Autorità, prima in Europa, ha fissato le tariffe di terminazione per gli operatori alternativi sulla base di una contabilità regolatoria.

In particolare, secondo la relazione degli Uffici, il richiamo al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria deve essere inteso nel senso di applicare agli OLO le norme vigenti per l'incumbent, ma ciò contraddice il principio fissato dalla delibera 417/06/CONS secondo cui gli OLO sono solo tenuti a fare prezzi equi e ragionevoli e non all'obbligo della separazione contabile mentre trascura la necessità di considerare gli investimenti nella rete d'accesso e la prassi internazionale.

Secondo la relazione degli Uffici, le metodologie e le convenzioni di contabilità vigenti per TI riflettono in modo sufficientemente adeguato la "struttura produttiva" degli

OLO, ma ciò non considera le diverse economie di scala e di scopo, la necessità di promuovere l'innovazione e che la tariffa di terminazione TI non è rappresentativa dei costi degli OLO. La relazione degli Uffici sottolinea che regole *ad hoc* per gli OLO potrebbero comportare una discriminazione a vantaggio di questi ultimi considerato che il mercato finale è lo stesso, ma ciò è in contrasto con la situazione di monopolio di Telecom Italia nell'accesso, l'integrazione verticale dell'incumbent, etc.

Più in dettaglio, secondo BT il rilegamento d'utente è elemento necessario allo svolgimento del servizio e dunque la sua valorizzazione risponde ai principi di causalità e funzionalità, mentre la rigida applicazione, alle contabilità degli OLO, dei criteri applicati a Telecom Italia non tiene conto delle rilevanti differenze architetturali, tecnologiche e di mercato che giustificano tale diverso approccio. Secondo BT, la rete di TI è completamente ammortizzata a fronte di reti OLO di recente realizzazione, inoltre la regolamentazione *retail* a carico di TI che impone la copertura dei costi dell'accesso attraverso il canone non è estendibile agli OLO. Il mercato 9 è un mercato *wholesale*, il dettaglio del rimedio proposto non può avere l'effetto di costringere gli operatori alternativi a modificare i propri comportamenti sul mercato *retail* e rimodulare la propria offerta e politica commerciale. In molti casi (uso di fibra ottica, ponti radio) gli OLO sopportano un costo ben più elevato di Telecom Italia per la realizzazione del rilegamento del cliente. Anche laddove il rilegamento è realizzato attraverso il ricorso a servizi *wholesale* di TI, all'effettivo esborso economico degli OLO (costo esterno) corrisponde una partita di giro per Telecom Italia (*transfer charge*); inoltre non essendo implementata la parità di trattamento, gli OLO pagano un prezzo più alto delle divisioni commerciali di TI.

Secondo BT, al fine di garantire, nelle deroghe, l'orientamento al costo secondo quanto indicato nella delibera 417/06/CONS, non è possibile adottare un approccio diverso da quello analitico. L'approccio seguito dall'AGCOM per la valorizzazione dei costi commerciali basato su una sorta di *mark-up* (inteso non come guadagno ma voce comprensiva dei costi commerciali) può essere accettabile a patto che:

- la valorizzazione sia sufficientemente precisa e capiente da contenere gli effettivi costi dell'OLO;

- il *mark-up* non sia temporaneo perché rappresenta, per quanto non analitico, un elemento di costo. Semmai, come tutte le categorie di costo, può essere soggetto a miglioramenti di efficienza.

Inoltre, secondo BT, la proposta degli Uffici allo stato è del tutto insufficiente ad esaurire i costi commerciali di BT che non ha neppure incluso nella propria contabilità i costi di avviamento. Si consideri che agli operatori mobili è stato riconosciuto il recupero dei costi commerciali e di avviamento fino al raggiungimento di una quota di mercato significativa e che Telecom Italia, sui costi dei soli servizi *wholesale* di raccolta e terminazione, si vede riconosciuto, una volta coperti i costi sostenuti ed il costo del capitale, un margine del 40% (nonostante sia tenuta all'obbligo di orientamento al costo). Al riguardo, al fine di definire un equo valore del *mark-up*, l'Autorità non può dimenticare che, solo nell'anno 2006, a Telecom Italia sono stati riconosciuti extraprofitti pari a circa il 40% dei costi (comprensivi del costo del capitale) e che tali extraprofitti non si prevede di azzerarli nemmeno nell'ultimo anno del periodo di network cap, in cui rimangono ancora ad livello superiore al 20%.

Secondo BT Italia, il riconoscimento delle funzionalità di rete svolte dal CPE è apprezzabile in quanto rispecchia un principio di causalità e garantisce la non discriminazione rispetto all'operatore incumbent, tuttavia la percentuale di costo riconosciuta dagli uffici non rispecchia a pieno le funzionalità necessarie ad effettuare il servizio voce con caratteristiche tecniche e garanzie di continuità del servizio, comparabili con quelle della rete PSTN.

Dalle analisi svolte da BT Italia risulta infatti che le funzionalità del CPE da riconoscere nel costo del servizio di terminazione pesino circa il 47%. Tale percentuale è stata stimata confrontando il costo di un apparato CPE e il costo di un router per soli servizi dati e le funzionalità che nel primo sono specifiche e necessarie per la voce: il differenziale di costo è riferibile a queste funzioni e pesa il 47% del costo totale dell'apparato. Al riguardo BT Italia ha prodotto apposita valutazione sull'impatto che tale inclusione avrebbe sui propri prezzi di terminazione.

La proposta degli Uffici ha limitato i costi inclusi da BT Italia nella categoria "overhead" ritenendoli non imputabili ai sensi della raccomandazione 322/98. Tale

raccomandazione, applicabile nel vecchio quadro regolamentare solo a TI, non è più in vigore, perché sostituita dalla Raccomandazione 2005/698/CE. In ogni caso alcune voci di costo (raggruppate da BT sotto la voce overhead) sono allocabili quali costi indiretti in base a opportuni driver. BT Italia ha provveduto quindi a rivedere il perimetro dei costi definibili come overhead e ad allocarli al servizio di terminazione. Anche in tal senso BT Italia ha prodotto apposita valutazione sull'impatto che tale modifica metodologica avrebbe sui propri prezzi di terminazione.

In conclusione, BT Italia sottolinea che le differenze tra Telecom Italia e OLO (in termini di anni di presenza sul mercato, riconoscimenti già effettuati negli anni a livello regolamentare, architetture di rete, di economie di scala, di potere di mercato nei mercati *retail* nonché di obblighi regolamentari) sono tali da rendere infondata l'applicazione della contabilità regolatoria di TI ai costi degli operatori alternativi. Tale applicazione, peraltro retroattiva, delle modalità di calcolo dei costi (con oltre un anno e mezzo di ritardo) creerebbe gravi danni a BT che, nonostante l'incertezza regolatoria, ha dovuto prendere nel frattempo decisioni di investimento il cui ritorno sarebbe oggi messo a rischio.

BT sottolinea che esiste una forte ed incomprensibile disparità di trattamento con gli operatori mobili cui è stato consentito di recuperare pienamente i costi delle proprie reti, nonostante il notevole impatto per la collettività (superiore di oltre 20 volte quello derivante dalla terminazione fissa asimmetrica). La mancata copertura dei costi effettivi della terminazione su reti alternative, disincentivando gli investimenti, limiterà ancor più la concorrenza nel mercato. In particolare la mancata copertura del costo del rilegamento d'accesso, anche se realizzato con mezzi proprietari, avrà un effetto negativo anche sullo sviluppo delle NGN rendendo molto difficile per BT investire in infrastrutture di rete. L'impatto di questi interventi sulla tariffa di terminazione di BT sarebbe estremamente penalizzante: secondo BT, una riduzione di tale entità non è stata mai applicata né a Telecom Italia né agli MNO se non in un arco temporale assai ampio.

2.2. Eutelia

Eutelia, oltre che nel corso dell'audizione del 21 novembre, ha espresso le proprie considerazioni con la note consegnata lo stesso 21 novembre 2007, a cui è allegata la corrispondenza intercorsa tra tale Società, Fastweb, gli operatori interconnessi e l'Autorità

in merito al riconoscimento delle tariffe di terminazione superiori al valore di 1,54€cent/min.

L'interesse di Eutelia al procedimento in oggetto è duplice e riguarda da un lato la propria qualifica di operatore notificato sul mercato della terminazione vocale fissa e, dall'altro, la propria qualifica di operatore di accesso e, più in generale, di operatore autorizzato al servizio di telefonia vocale in postazione fissa che origina chiamate anche verso altri Operatori di rete fissa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Eutelia si limita, in questa fase, ad attendere la conclusione dei procedimenti in oggetto e di quelli, parallelamente avviati, finalizzati alla ridefinizione dei prezzi di terminazione massimi previsti dalla regolamentazione vigente (cd. "glide path"). Ciò, al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione dei costi regolatori effettivamente riconosciuti dall'Autorità per il servizio di terminazione vocale, sulla base delle puntuali indicazioni metodologiche finalmente pervenute dagli Uffici e, di conseguenza, valutare concretamente l'opportunità di richiedere una deroga rispetto al "glide path".

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, Eutelia segnala nuovamente una criticità già portata all'attenzione degli Uffici durante le preliminari fasi istruttorie dei procedimenti in oggetto. In particolare la possibilità di richiedere condizioni economiche di terminazione in deroga al "glide-path" previsto nella delibera 417/06/CONS, con effetto retroattivo alla data della istanza ed in misura potenzialmente illimitata, è una misura regolamentare, secondo Eutelia, quantomeno "ardita", poiché si deve necessariamente armonizzare con la tutela degli operatori di accesso che, come noto, non possono modificare retroattivamente le condizioni economiche delle proprie offerte al pubblico se non con un termine di preavviso di 30 giorni.

Gli operatori di accesso che avvertono la maggiore esigenza di una tutela sotto tale profilo, sono proprio gli Operatori Alternativi (esclusa dunque Telecom Italia) in quanto essi, oltre a non conoscere tuttora i valori di terminazione vocale validi per il primo anno di "glide path", non conoscono nemmeno la lista dei numeri portati dalla rete di Telecom Italia alla rete degli Operatori che hanno richiesto le "deroghe". Ciò è dovuto all'assenza, ormai "cronica", di un ente preposto alla gestione centralizzata del database di tutti i numeri geografici portati.

Il regolatore aveva dimostrato di tenere debitamente in conto almeno quest'ultima esigenza disponendo, non a caso, nella stessa delibera 417/06/CONS, un obbligo di fornitura del data base dei propri numeri geografici in capo a tutti gli OLO notificati (obbligo che Eutelia rispetta fornendo il proprio database dei numeri geografici portati e/o attivi gratuitamente a tutti i soggetti autorizzati che lo richiedono).

Disponendo legittimamente di tale informazione, gli operatori di accesso, pur nell'incertezza sulla effettiva tariffa di terminazione da considerare, in quanto retroattiva, avrebbero quantomeno avuto la garanzia di conoscere, preliminarmente all'avvio dei procedimenti di cui all'oggetto, la lista dei numeri geografici attivi degli Operatori cui si sarebbe applicata la "deroga" sulla terminazione vocale.

Eutelia, in qualità di operatore di accesso e/o autorizzato alla fornitura di servizi di fonìa, ha richiesto per ben due volte a tutti gli Operatori notificati la lista dei loro numeri geografici attivi (nativi e portati, come previsto dalla delibera) senza ottenere alcuna risposta, pur avendo specificato nella richiesta, per massima chiarezza, che l'ottenimento del data base era un prerequisito per riconoscere valori di terminazione "in deroga".

Il principale motivo della richiesta di Eutelia era (ed è tuttora) chiaro e logico prima ancora che legittimo ai sensi della delibera 417/06/CONS: poter applicare una congrua maggiorazione ai prezzi applicati per le chiamate originate dai propri clienti e destinate verso le reti degli OLO in oggetto, nell'ipotesi che questi possano ottenere, retroattivamente, il riconoscimento di prezzi di terminazione superiori a quelli massimi previsti nel "glide path" (i quali già rendono critica la sostenibilità dei prezzi di mercato di alcuni tipi di chiamate, in particolare le urbane).

Purtroppo, nessuno degli Operatori interessati ha ritenuto importante rispondere a tale richiesta e ciò, a parere di Eutelia, costituisce una negligenza che non può non portare ad una sua logica e naturale conseguenza: i valori di terminazione eventualmente approvati in deroga al "glide path" non dovranno applicarsi nei confronti degli operatori di accesso, come Eutelia, che hanno visto ledere un proprio logico e legittimo diritto a vedere applicata in maniera "consistente", nel senso sopra specificato, la delibera 417/06/CONS. Eutelia richiede pertanto che tale problematica sia affrontata e definita in sede di definizione dei procedimenti in oggetto.

2.3 Fastweb

Fastweb, oltre che nel corso dell'Audizione del 21 novembre, ha espresso le proprie osservazioni con le note del 21 novembre 2007 (prot. 3781), con cui si trasmettono le valutazioni del Prof. Arrigoni, delle società Telsy e Pirelli, il parere del Prof. Beltratti e quello del prof. Napoletano, del 16 novembre 2007 (prot. 3776), relativa alla possibilità di approfondire alcuni aspetti su costo del capitale e sul metodo di allocazione di HAG, CPE, fibra nell'accesso e costi commerciali *wholesale*, del 23 novembre 2007 (prot. 3789), con cui si illustrano le considerazioni di dettaglio sulle posizioni espresse nella relazione degli uffici del 9 novembre.

Fastweb condivide le medesime considerazioni di ordine generale espresse di BT circa le criticità del procedimento e l'impatto dello stesso, soffermandosi sugli aspetti riportati di seguito.

Obiezioni preliminari di metodo: la delibera 417/06/CONS definisce criteri estremamente ampi per la redazione delle contabilità. Fastweb apprende solo ora, *ex-post*, quale dovrebbe essere il quadro regolamentare vigente e quali criteri di contabilità sono applicabili agli operatori alternativi di rete fissa. La contabilità è stata "epurata" applicando perimetri, categorie contabili e prassi valide per Telecom Italia, che si trova in una situazione di mercato completamente diversa da quella di Fastweb, perimetri peraltro basati sulla Raccomandazione del 1998 che allo stato è superata dalla Raccomandazione del 2005. Il processo di "epurazione" delle voci di costo è stato basato adottando come modello di riferimento quello di una rete PSTN tradizionale che, allo stato, mal si applica anche alla stessa Telecom Italia.

A parere di Fastweb, tale impostazione:

- non è in linea con quanto alla delibera 208/07/CONS, che riconosce che *"l'unico servizio che si presta alla remunerazione di parte delle infrastrutture di nuova realizzazione è il servizio di terminazione, che pertanto, in funzione degli investimenti realmente effettuati, può raggiungere livelli di prezzo differenti per ciascun operatore"*;
- non considera le differenze abissali in quote di mercato e rendite monopolistiche tra Telecom Italia e gli OLO di rete fissa;
- è discriminatoria rispetto allo stesso mercato di rete fissa, in quanto per gli OLO si richiede lo stretto orientamento al costo, mentre si concede all'incumbent un margine di oltre del 40% rispetto ai costi;
- opera discriminazioni in funzione della tecnologia tra operatori nuovi entrati su rete fissa e operatori mobili, i quali, sulla stessa partita hanno beneficiato di criteri ben più larghi;

- crea disparità nei confronti di operatori convergenti che possono offrire servizi fisso -mobile;
- fa riferimento a un quadro regolamentare comunitario superato.

Fastweb sottolinea che l'impatto dei procedimenti di deroga è di circa 70 milioni di euro. In particolare, il valore della terminazione su rete fissa OLO è inferiore a 200 milioni di euro (valore ricavato accettando tutti i prezzi in deroga), mentre i ricavi *wholesale* di Telecom Italia valgono oltre 2,1 miliardi di euro, la terminazione di rete mobile supera i 4 miliardi di euro, ed il mercato *retail* di rete fissa voce supera i 10 miliardi di euro.

Obiezioni specifiche sulla posizione espressa dagli Uffici: Fastweb ha focalizzato il proprio contributo su tre temi: la percentuale di utilizzo di HAG/CPE, il valore del WACC e il *mark-up* fissato da Agcom.

Con riferimento al primo punto, la stima degli Uffici è 15%, mentre l'NRA Belga ha invece adottato l'80% nella fissazione del prezzo di Telenet, la valutazione Fastweb è del 52% e del 48% al netto delle funzioni di "cartolina utente". Fastweb in particolare non condivide le valutazioni degli uffici che prevedono di attribuire le funzioni ausiliarie sulla base dei pesi delle componenti segnalazione e "cartolina di utente", sottolineando che le proprie valutazioni puntuali sono state ottenute dal Prof. Arrigoni sulla base della documentazione prodotta da Telsy e Pirelli. Secondo tali analisi i costi degli HAG/CPE sono così ripartiti:

	Macrofunzioni	Pesi
A1	Digitalizzazione	5%
A2	Compressione	16%
A3	Pacchettizzazione	15%
A4	Gestione Protocollo	4%
B1	Qualità del servizio	21%
B2	Segnalazione di rete	20%
B3	Identificazione cliente	2%
C1	Monitoring dei servizi e della qualità del rame	5%
C2	Telegestione e monitoring da remoto	12%

Le funzioni di trattamento del segnale vocale (funzioni A) prenderebbero dunque solo il 40% dei costi dell'apparato, mentre quelle di gestione della chiamata e controllo e gestione del servizio (funzioni B e C) assorbono la restante quota di costo.

Fastweb inoltre sottolinea la necessità di includere anche i costi di predisposizione di tali apparati in quota almeno analoga alla quota di costo riconosciuta per gli apparati stessi.

Con riferimento al WACC, Fastweb evidenzia tre aspetti:

- L'uso dello S&P MIB riduce il beta di Fastweb poiché tale società è sempre quotata come ultima in tale indice che comprende solo 40 società ed ha rilevamenti che partono nel 2004. Secondo Fastweb è necessario impiegare indici quanto più ampi possibili quali il MIBTEL, che usa racchiude oltre 157 società ed è rilevato da prima del 2004.
- Uso delle rilevazioni giornaliere: secondo Fastweb, se tale approccio è ragionevole per Telecom Italia che ha 58 milioni di titoli, non è ragionevole per Fastweb che ha solo 338.000 azioni e che soffre dunque di una maggiore volatilità;
- Previsione del tax rate del 37,25%: secondo Fastweb il valore non tiene conto del fattore correttivo IRAP sul costo del lavoro, mentre il tax-rate applicato a Telecom Italia ed agli operatori mobili è del 40%. Nel caso si utilizzasse il valore del 37,25%, Fastweb includerebbe il costo dell'IRAP nel costo del lavoro in contabilità regolatoria.

Fastweb sottolinea che il proprio WACC è stato verificato da propri consulenti ed il valore del 18,18% è del tutto paragonabile a quello riconosciuto a TIM e Vodafone nel 2005 (certamente aziende meno rischiose della stessa Fastweb).

Circa l'ultimo punto, ossia il *mark-up* temporaneo, Fastweb sottolinea che il 40% di margine concesso a Telecom Italia nei servizi di interconnessione non è giustificato da alcun costo, mentre il *mark-up* del 20% proposto agli OLO è legato a costi vivi di commercializzazione e affermazione del marchio. Tale valutazione del 20% è non solo incongrua, ma iniqua se confrontata con i margini concessi a Telecom ed a quello riconosciuto agli operatori mobili (ove invece è dell'ordine del 100%). Secondo Fastweb, per ricomprendere i costi impropriamente esclusi, il *mark-up* dovrebbe essere dell'ordine del 50%.

Oltre a quanto prospettato, con la nota del 23 novembre 2007, Fastweb ha altresì richiesto che le sia consentito di includere nel proprio prezzo di terminazione tutto il costo

delle rete in fibra ottica, incluso il rilegamento in fibra ottica dedicato all'utente e un mark-up del 5% a copertura dei costi commerciali *wholesale*.

Con riferimento a quanto emerso in sede di audizione, Fastweb sottolinea che il prezzo presentato può essere considerato inefficiente in quanto espressione delle ridotte economie di scala raggiunte dalla stessa e dai fattori economici intrinseci delle reti di telecomunicazione quali elevati *sunck costs* e di capitalizzazione. L'efficienza è una caratteristica intrinseca della rete NGN di Fastweb, la quale ritiene che confronti tra i costi unitari hanno senso solo tra operatori in situazioni comparabili.

Infine secondo Fastweb, le argomentazione espresse da Telecom Italia in merito ai ritardi ed alla presunta condotta tenuta dalla stessa nell'ambito fornitura dei servizi alla PA della gara CONSIP devono ritenersi, da un lato, estranee al procedimento, dall'altro, lesive e diffamatorie nei confronti di Fastweb in quanto, non solo prive di fondamento. In particolare la mancata attivazione è attribuibile esclusivamente a comportamenti dilatori, discriminatori e denigratori messi in atto da Telecom Italia sia verso gli stessi clienti PA, sia con comportamenti a livello *wholesale* tramite rifiuti e o ritardi di fornitura, sia a livello commerciale, sottoponendo a tali clienti offerte economiche anti-concorrenziali e non replicabili, con minacce di ripercussioni su altri servizi offerti da Telecom Italia. I comportamenti in questione sono stati segnalati all'AGCM già nel novembre 2006.

Fastweb infine rigetta le affermazioni secondo cui avrebbe attivato solo il 10% delle linee scegliendo quelle a maggior traffico entrante, sottolineando che il fatto che Telecom Italia abbia dichiarato di essere in possesso di tali informazioni sulla clientela CONSIP di Fastweb (ove le informazioni sui consumi di traffico entrante dovrebbero essere in possesso della sola rete) costituisce una palese violazione degli obblighi di separazione amministrativa e contabile.

2.4 H3G

H3G, nel corso dell'audizione del 21 novembre, ha sottolineato che, pur essendo coinvolta unicamente in qualità di operatore di accesso che acquista i servizi di terminazione oggetto del procedimento, è favorevole a che i prezzi degli operatori nuovi entranti siano fissati in modo equo e ragionevole, in considerazione degli investimenti degli

stessi in reti alternative ed in tecnologie innovative, consentendo un adeguato sviluppo della concorrenza. I nuovi entranti sostengono maggiori costi rispetto agli incumbent, non da ultimo legati agli sbilanciamenti di traffico. Anche il costo del capitale è più alto e la regolamentazione deve aiutare la concorrenza a svilupparsi riconoscendo tali maggiori costi nelle tariffe di terminazione. Con riferimento alla terminazione mobile ed ai confronti con i ricavi da quest'ultima, H3G sottolinea che le reti mobili hanno dei costi strutturali diversi e maggiori includendo, non da ultimo il premio di mobilità.

2.5 Multilink

Multilink ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre, sottolineando di condividere le posizioni espresse da BT e Fastweb relativamente all'allocatione al servizio di terminazione dei costi dei CPE, i quali rappresentano, nell'architettura di rete di Multilink, una quota significativa e strutturale dei propri investimenti in ragione del fatto che la stessa adotta tecnologie di tipo WLL (*wireless local loop*). Multilink condivide inoltre l'esigenza espressa da Eutelia di istituire un database unico delle numerazioni di rete fissa, che consenta di identificare dove è attestato il cliente e quale tariffa applicare. Multilink resta in attesa delle determinazioni di codesta Autorità e di riprendere l'istruttoria relativa alle proprie tariffe di terminazione.

2.6 Tele 2

Tele 2 ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre e nelle note del 16 novembre 2007 (prot. 332/07/ct), con cui ritrasmette il proprio modello di contabilità a seguito della riconciliazione dei CAPEX adoperati con il bilancio al 21 dicembre 2006, del 21 novembre 2007 (Contributo di Tele 2 Italia S.p.A. consegnato a margine dell'audizione), del 23 novembre (prot. 338/07/ct), con cui si integrano le considerazioni espresse in sede di audizione.

Tele 2 rileva tre criticità di ordine generale sul metodo adottato dall'Autorità nel corso della definizione delle tariffe in oggetto:

- secondo Tele 2, le regole contabili sono state definite a procedimento in corso: le istanze sono state presentate in un momento in cui il solo riferimento vigente era quello della equità e ragionevolezza previsto dalla delibera 417/06/CONS;

- secondo Tele 2, il riferimento al modello di Telecom Italia non è corretto: gli obblighi in capo *all'incumbent* sono diversi e più stringenti. La raccomandazione del 1998 richiamata dalla relazione degli uffici si adatta solo al caso degli operatori *incumbent* dominati su mercati a monte ed a valle, mentre per gli operatori alternativi il giusto riferimento regolamentare è la raccomandazione del 2005, che lascia molti più gradi di libertà, tant'è che è stata applicata anche agli operatori mobili;
- partecipazione al procedimento: secondo Tele 2, tale procedimento, che non è un contenzioso, non dovrebbe vedere la partecipazione degli operatori che non hanno fatto richiesta di deroga ed in particolare di Telecom Italia. Dal 1997 le contabilità di Telecom Italia vengono analizzate dall'Autorità senza il coinvolgimento o anche solo la notifica ad alcuno. Tele 2 non capisce come le risultanze delle contabilità degli OLO possano essere consegnate a Telecom Italia, quando da sempre questi sono esclusi dalle analisi di costo e dalla fissazione dei prezzi di interconnessione della stessa Telecom Italia.

Principi generali da seguire:

- non discriminazione con Telecom in senso inverso, ossia a situazioni differenti si applicano criteri contabili diversi; il riferimento alle norme vigenti in capo a Telecom è inadeguato quando riferito agli operatori alternativi;
- non discriminazione tra gli stessi OLO: definito il perimetro contabile deve essere garantito a tutti gli operatori di applicarlo allo stesso modo;
- non discriminazione tra gli operatori di rete fissa e quelli di rete mobile: a questi ultimi sono stati e sono correntemente riconosciuti costi commerciali, costi di accesso, costi di fatturazione che le risultanze degli uffici escluderebbero per gli OLO di rete fissa;
- proporzionalità: l'orientamento al costo come obbligo è imposto solo in capo a Telecom Italia, mentre per gli OLO, la delibera 417/06/CONS fissa solo equità e ragionevolezza. I continui richiami all'orientamento al costo (peraltro di Telecom Italia) sono non dovuti;
- trasparenza nell'applicazione "dei criteri di riequilibrio": il *mark-up* deve essere fissato in modo trasparente ed adattato ai singoli operatori in ragione dei costi effettivamente sostenuti da ciascuno.

In definitiva Tele 2 richiede che le risultanze vengano modificate al fine di riflettere il reale perimetro dei costi degli operatori alternativi, includendo dunque l'accesso ed i costi commerciali, nel rispetto del principio di non discriminazione nei confronti di quanto riconosciuto agli operatori di rete mobile. Secondo Tele 2, le modifiche relative al *mark-up* dovranno essere applicate alle contabilità di tutti gli operatori con trasparenza. In ragione del fatto che le regole contabili sono state fissate solo con la relazione degli uffici di novembre, Tele 2 richiede di fissare un termine, anche breve, per poter riformulare la propria contabilità sulla base di criteri certi trasparenti ed uguali per tutti. Al riguardo, si fa presente che Tele 2 ha ripresentato il proprio modello contabile allegando nota del revisore

KPMG volta a certificare il raccordo dei costi operativi e di capitale impiegato con il bilancio pubblico e che tale raccordo, secondo quanto dichiarato dallo stesso operatore, non ha portato a significative variazioni del costo del servizio.

Tele 2, da ultimo, ha ribadito la necessità di garantire un adeguato incentivo agli operatori che hanno scelto di fare investimenti nell'accesso garantendo il giusto equilibrio tra la promozione dell'efficienza statica e dell'efficienza dinamica, nella ricerca del massimo vantaggio per gli utenti finali. Relativamente al livello di efficienza espresso dalla propria contabilità, Tele 2 sottolinea che scopo dei procedimenti di deroga è quello di esaminare la fondatezza dei prezzi richiesti sulla base dei costi effettivamente sostenuti (costi che decresceranno naturalmente all'aumentare delle economie di scala), mentre è stato demandato al *glide path* ed al modello contabile il compito di garantire il miglioramento del livello di efficienza nel tempo.

2.7 Telecom Italia

Telecom Italia ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre con la nota del 23 novembre 2007 (prot.642244), a cui allega due estratti dai documenti ERG "*Regulatory accounting in practice*" ERG(07)22 e ERG(06)23, uno studio della società IMONT sulla "Valutazione del costo del servizio di terminazione di fonia sulla rete di un OLO efficiente" uno studio della società CRA sulla determinazione del prezzo per il traffico originato dalla rete di Telecom Italia e terminato sulle reti di accesso degli operatori alternativi, nonché la traduzione dell'indice ed *executive summary* dello stesso. Seguono le principali tematiche toccate da tale Società.

Effetti sui consumatori e sulla concorrenza: secondo Telecom Italia, l'azione regolamentare dell'Autorità si avvia ad avere effetti di politica industriale ed agisce sulla struttura del settore. Telecom Italia sottolinea che gli investimenti di cui si parla sono per la maggior parte già effettuati mentre il mercato dei capitali a cui si è più volte fatto riferimento ha finanziato tutti i soggetti interessati. Secondo Telecom, l'esito delle deroghe sarà solo quello di introdurre inefficienze nel sistema economico che verranno trasferite

sugli operatori concorrenti e sui prezzi finali (non nel caso di Telecom Italia, che per vincoli regolamentari sui servizi al dettaglio, non può allo stato rivalersi sugli utenti).

La misura in oggetto, consentendo un recupero di costi non efficienti da parte di operatori SMP, è in grado di distorcere significativamente la concorrenza nel mercato a valle, in quanto gli extra-profitti potranno essere utilizzati selettivamente per ridurre i prezzi finali offerti ai clienti di maggiore interesse.

Il differenziale di terminazione produce il medesimo effetto distorsivo anche ai danni degli OLO che non hanno richiesto la deroga. L'approvazione dei prezzi richiesti sarebbe estremamente discriminatoria anche nei confronti di questi ultimi, nonché degli operatori che sono usciti dal mercato a causa dei propri maggiori costi. Infine l'approvazione delle deroghe incentiverebbe l'ingresso sul mercato di operatori inefficienti, con tutte le conseguenze economiche e di sistema del caso.

Telecom Italia sottolinea, inoltre, l'assenza di certezze su come tali trasferimenti di denaro verranno effettivamente utilizzati dai concorrenti ed avanza dubbi sul fatto che potranno generare una maggiore efficienza del mercato ed un qualche beneficio sul consumatore. Secondo Telecom si è evidentemente in presenza di una distribuzione di incentivi "a pioggia" analoga a quelli della finanza pubblica. Non ci sono strumenti competitivi che selezionino i destinatari di tali finanziamenti, conseguentemente Telecom ritiene che tale tipo di pratica, abbandonata a livello Comunitario, non possa essere ammessa.

Secondo Telecom Italia, la richiesta di prezzi superiori a quelli già fissati dall'Autorità determina incertezza sul mercato e sui prezzi finali, contenziosi tra gli operatori ed effetti negativi grandemente superiori a quelli positivi che l'Autorità si attende. Al riguardo Telecom ha depositato uno studio di un consulente (Prof. Henry Ergas) volto a dimostrare che l'approvazione delle deroghe porterà a un mercato inefficiente ed ad una riduzione del *welfare* complessivo.

Telecom Italia si richiama al Codice delle Comunicazione ed in particolare agli art. 13 ed art 50 comma 2 che definiscono i principi di efficienza, non distorsione, concorrenza sostenibile ed ottimizzazione del beneficio per i consumatori. Secondo Telecom Italia, deroghe *ex-post* come quelle proposte non possono avere impatti positivi sui consumatori; l'efficienza deve applicarsi a tutti gli operatori, anche quelli alternativi, e va valutata

congiuntamente al tema della concorrenza sostenibile: gli operatori che competono sul mercato devono farlo senza sussidi, con le proprie forze, dimostrando di avere una struttura di costi efficiente. Gli effetti delle misure asimmetriche e della distorsione di mercato che genera, secondo Telecom Italia, sono visibili nel caso della gara Consip assegnato nel settembre 2006 a Fastweb. Tale operatore, allo stato, ha attivato solo il 10% delle linee equivalenti oggetto della gara. Non volendo attribuire al concorrente un'inefficienza gestionale, deve desumersi che tale operatore ha operato una scrematura delle linee maggiormente remunerative per via del traffico entrante. Fastweb, offrendo alle PA 0,58€cent/min per le chiamate locali e chiedendo agli altri operatori 2,71€cent/min per la terminazione, seleziona le sole linee con maggior traffico entrante come i centralini di Ministeri e comuni. Telecom evidenzia che le linee a traffico zero sono dell'ordine dell'1% complessivo delle linee presenti e dunque non di rilievo.

Aspetti procedurali: Telecom Italia ha formulato richieste di accesso agli atti in data 5 ottobre 2006, 6 novembre 2006, 19 marzo 2007 e, da ultimo, 19 novembre 2007. È stato fornito un unico riscontro, in data 24 novembre 2006, con il quale la Direzione Reti e Servizi di Telecomunicazioni, *“...rilevata la complessità delle questioni sollevate in relazione alla ostensibilità della documentazione contabile allegata dagli operatori istanti...”* disponeva il rinvio dell'audizione prevista per il 29 novembre 2006 a nuova data, che sarebbe stata comunicata successivamente *“unitamente ai termini per lo svolgimento degli accessi agli atti ...”*. A tutt'oggi, dopo oltre un anno dall'avvio del procedimento, non è stato consentito a Telecom Italia di accedere agli atti, in aperto contrasto con l'ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI n.4116, resa su identica questione. Al riguardo, Telecom evidenzia che la delibera 417/06/CONS prevede che tale procedimento, richiamando la delibera 148/01/CONS, sia svolto in contraddittorio e quindi prevede il diritto di accesso agli atti prodotti dalle controparti.

Telecom inoltre sottolinea che la delibera 417/06/CONS, all'Art. 40 comma 5 dispone l'obbligo per gli Operatori di corredare le richieste in deroga con *“...un sistema di contabilità dei costi conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, con una descrizione che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi definite in linea con la prassi internazionale”*.

In mancanza di accesso agli atti è preclusa a Telecom Italia la facoltà di dedurre su aspetti di merito, mentre ciascun operatore, conoscendo la propria contabilità, può replicare sugli aspetti di dettaglio delle contabilità proposte dagli uffici. In tale senso Telecom viene discriminata.

Telecom sottolinea che la medesima delibera prevede all'Art. 40 comma 8 l'indicazione che *"...l'Autorità ha il potere di disporre perizie e analisi statistiche ed economiche; essa può altresì richiedere la verifica di conformità del sistema di contabilità dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente"*. In assenza di una esplicita e dettagliata indicazione delle procedure di verifica attuate e/o che l'Autorità intende attuare, e la circostanza che la documentazione prodotta dagli Operatori non è stata sottoposta alle verifiche di conformità affidate ad un organismo indipendente rende il procedimento in oggetto altamente soggettivo e privo dei requisiti di certezza, trasparenza e documentabilità. Organismo indipendente, secondo Telecom Italia, significa incaricato dall'Autorità, non pagato dagli operatori, e dotato delle qualifiche di competenza necessarie (qualifiche non in possesso degli organismi che a detta degli operatori avrebbero "certificato" le loro contabilità).

Secondo Telecom Italia non risultano esplicitate le procedure di verifica che devono essere in ogni caso svolte in ottemperanza del Quadro Regolamentare vigente (Art. 50 comma 4 del Codice) ed in coerenza con la Raccomandazione 19 settembre 2005 su Cost Accounting (si veda ad es., per la Contabilità di TI, quanto contenuto nel Bando di Gara per la Società di Revisione).

Telecom sottolinea che la Commissione Europea, nella propria comunicazione SG-Greffe (2006) D/203407 del 29 giugno 2006¹, ha ricordato che gli operatori debbano avere la possibilità di recuperare i maggiori costi *wholesale* regolamentati sui propri prezzi *retail*, senza incorrere in pratiche restrittive della concorrenza, e, in considerazioni delle verifiche fatte da AGCOM al riguardo e della considerazione che il differenziale di terminazione era atteso in progressiva diminuzione, ha invitato AGCOM a monitorare la proporzionalità della regolamentazione vigente.

Nel procedimento in oggetto non è invece stato analizzato alcun meccanismo di recupero a livello *retail* dei maggiori oneri *wholesale*, in contrasto con la posizione della

¹ Nota avente ad oggetto i commenti della Commissione Europea sulla proposta dell'Autorità relativa ai mercati nn. 3 e 5, per i quali è stata successivamente approvata la delibera n. 642/06/CONS.

CE. Tale recupero, d'altronde, appare estremamente complesso, alla luce dell'effetto integralmente retroattivo della misura allo studio.

Assenza di istruttoria sul Costo del Capitale. Telecom rileva che la determinazione del Tasso di remunerazione del capitale impiegato appare priva dei requisiti procedurali sin qui adottati per TI, ossia di un'istruttoria specifica, di una consultazione pubblica con delibera apposita, della determinazione di un valore puntuale, di riferimenti per il capitale impiegato da utilizzare nella Contabilità Regolatoria.

Periodo di applicazione della deroga. La delibera 417/06/CONS prevede che la deroga possa essere richiesta solo per il primo anno di applicazione (si veda penultimo Ritenuto): *“- per il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia fino al 30 giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54€cent/mese, salva la possibilità di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti; a partire dal 1 luglio 2007, per i successivi 12 mesi, il vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min”*. Secondo Telecom Italia, le richieste relative ad anni successivi al primo non possono essere accettate.

Scadenza dei termini dei procedimenti. Ai sensi dell'art. 40, comma 9, *“l'Autorità adotta quanto prima, e comunque entro un termine non superiore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 5, una decisione motivata e vincolante che approva, quando occorra modificandole, le condizioni di offerta proposte dall'operatore alternativo, con efficacia dalla data di presentazione dell'istanza”*. Il predetto termine è inutilmente decorso e nessuna proroga è stata notificata. Il superamento del termine comporta l'impossibilità di garantire la proporzionalità della misura, il mancato rispetto della certezza giuridica richiamata dalla Commissione Europea nella propria comunicazione SG-Grefe (2006) D/202771 del 24 maggio 2006².

Applicazione dei costi correnti. L'applicazione dei costi storici in luogo di quelli correnti appare non in linea con la prassi comunitaria e discriminatoria nei confronti di Telecom Italia alla quale, ai sensi della delibera 399/02/CONS, sono applicati dal 2002. In

² Nota avente ad oggetto i commenti della Commissione Europea sulla proposta dell'Autorità relativa ai mercati nn. 8, 9 e 10, per i quali è stata successivamente approvata la delibera n. 417/06/CONS.

ragione del fatto che la vita utile di molti degli asset di rete di tali operatori è di 5 – 7 anni l'adozione di tale metodologia avrebbe impatti significativi, contrariamente a quanto prospettato dagli uffici.

Quota di costo riconosciuta per CPE/HAG. Secondo Telecom Italia, in quanto dipendenti dal numero dei clienti serviti, i costi di tali elementi vanno esclusi dai servizi a traffico. Anche a voler seguire il ragionamento prospettato dagli uffici, Telecom Italia sottolinea che nella propria rete PSTN le funzioni di segnalazione tra borchia d'utente e centrale SL sono escluse dai servizi a traffico. Questi ultimi includono soltanto i costi di segnalazione relativi allo scambio di informazioni tra centrali. Non vi è quindi alcuna discriminazione tra le diverse tecnologie. L'inclusione di quota di costo delle CPE appare infine non in linea con quanto previsto nel modello contabile predisposto dal consulente Europe Economics per l'Autorità nel procedimento di definizione del "glide path". Telecom sottolinea che il riconoscimento di tali costi come quota percentuale fissa favorisce gli operatori che installano gli apparati più complessi e costosi.

Mark-up sui costi di rete. Secondo Telecom Italia, i costi ricompresi in tale voce non sono pertinenti al servizio di terminazione, ma, secondo le medesime classificazioni adottate dall'Autorità, da includere nel perimetro dell'aggregato Commerciale. Tale mark-up sui costi di rete incentiverebbe investimenti inefficienti.

2.8 Tiscali

Tiscali, oltre che nel corso dell'audizione del 21 novembre, ha espresso le proprie osservazioni con nota del 23 novembre 2007 (prot. Agcom 70970 del 27/11/07).

Tiscali condivide in linea generale le posizioni di Tele 2, Fastweb e BT Italia sia per quanto riguarda i rilievi procedurali (durata ed incertezza del procedimento, coinvolgimento di altri soggetti nella consultazione) – al riguardo sottolinea la necessità di garantire certezza del ritorno economico degli investimenti che sta pianificando (Tiscali ha già circa 500 siti e si appresta a raddoppiarli nei prossimi 4 anni) – sia per quanto riguarda l'applicazione agli OLO delle regole contabili valide per Telecom rete fissa (secondo

Tiscali il tenore letterale della delibera 417/06/CONS, nonché la ratio della stessa, portano a conclusioni ben differenti).

Relativamente a tale ultimo punto, Tiscali sottolinea l'importanza del mantenimento del proprio perimetro del servizio e dissente sull'applicabilità, "*a giochi fatti*", del perimetro contabile riconosciuti per la rete fissa dell'*incumbent*. In estrema sintesi, secondo Tiscali, per gli operatori alternativi devono essere inclusi i costi commerciali, di *customer care* (secondo driver di causalità del costo), di interconnessione, di portabilità del numero e soprattutto dell'accesso al cliente (in coerenza con quanto previsto nella parte motiva della delibera 417/06/CONS), e ciò sia per rispettare lo spirito con cui la 417/06/CONS ha previsto la possibilità di richiedere deroghe al prezzo massimo per gli operatori alternativi infrastrutturati, sia in applicazione del principio di non discriminazione nei confronti degli operatori mobili (la cui contabilità include accesso e costi commerciali), sia in ossequio del principio di proporzionalità ove per gli OLO si prevedeva solo equità e ragionevolezza nei propri costi, mentre per Telecom Italia si richiede uno stretto orientamento al costo secondo formati contabili definiti delle delibere dell'Autorità.

Con riferimento alle valutazioni degli uffici specifiche sulla propria contabilità, Tiscali si dichiara disponibile a produrre adeguata riconciliazione tra i dati di contabilità alla base del bilancio 2006 ed i dati contabili impiegati nel modello. Circa l'eventuale certificazione da parte di un revisore terzo, Tiscali si dichiara disponibile in tal senso ove questa sia richiesta a tutti gli OLO, siano definiti dall'Autorità criteri univoci sulla metodologia di redazione della contabilità regolatoria, sia garantita la terzietà del revisore e fissati dall'Autorità in modo trasparente gli obiettivi e le modalità di revisione.

Tiscali ribadisce che a seguito delle riduzioni di perimetro adottate dagli Uffici sono caduti i presupposti alla base della propria scelta di operare un efficientamento dei costi di rete. In tal senso sarebbe maggiormente auspicabile per Tiscali applicare, secondo quanto prospettato dagli Uffici, una riduzione dell'ammortamento nell'anno 2006 di cui però si tenga conto negli esercizi successivi, dove gli investimenti danno maggior contributo economico, piuttosto che vedere applicati tagli ai costi quando quelli di rete sono sottoposti ad efficientamento. Tiscali evidenzia comunque la necessità di rendere omogenei i criteri applicati alle contabilità di tutti gli operatori in materia di calcolo delle quote di ammortamento, criteri di efficientamento, riduzione del perimetro etc.

Con riferimento ai costi commerciali, sebbene Tiscali apprezzi lo spirito dell'introduzione del *mark-up*, la stessa ritiene il valore del 20% incongruo in rapporto ai costi effettivamente sostenuti e discriminatorio rispetto al trattamento garantito a Telecom Italia nel *netwok cap* ed agli operatori mobili nelle loro contabilità. Tiscali ritiene che, sulla base di tali considerazioni, il *mark-up* dovrebbe superare il 50%.

Rispetto all'inclusione nel perimetro contabile della terminazione dei costi del CPE, Tiscali condivide la posizione espressa da Fastweb ribadendo che le proprie valutazioni portano a valori superiori al 15% riconosciuto dall'Autorità.

2.9 Vodafone

Vodafone ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre. Vodafone ritiene opportuno precisare che nel mercato mobile i prezzi sono stati regolati già dal 1999 con delibera 338/99 definendo peraltro un prezzo di terminazione unico per Vodafone e TIM, ciò benché, nel 1998, anno di riferimento dei dati utilizzati per la notifica SMP, la quota di mercato in termini di ricavi di Vodafone fosse del 30% rispetto al 70% di TIM e il differenziale fosse addirittura del 40%.

Passando ai contenuti delle risultanze istruttorie notificate da parte degli Uffici, Vodafone intende fare alcune considerazioni in merito ai costi commerciali ed al *mark-up* ivi individuato.

Con riferimento ai costi commerciali, Vodafone non condivide l'orientamento degli Uffici di escludere tale voce di costo in sede di determinazione del prezzo di terminazione. In particolare, se è vero che tali costi sono sostenuti dall'azienda per incrementare il proprio numero di clienti, è anche vero che esiste una relazione tra volumi di traffico e costi commerciali. Un operatore con pochi clienti ha bassi volumi di terminazione entranti nella propria rete in quanto il numero di utenti raggiungibili è basso, mentre un operatore con molti clienti ha alti volumi di terminazione entrante in quanto il numero di clienti raggiungibili è alto. Risulta, quindi, evidente un nesso di causalità tra costi commerciali, numero clienti e minuti di terminazione. Se i costi commerciali e i volumi di traffico entrante da altre reti dipendono dal numero di clienti, allora è possibile individuare una relazione tra costi commerciali e minuti di terminazione. In relazione poi all'individuazione effettuata dagli Uffici di un valore di *mark-up*, Vodafone ritiene non condivisibile

l'introduzione di una simile misura. Innanzitutto tale voce reintrodurrebbe voci di costo che gli Uffici hanno, nell'ambito delle medesime risultanze istruttorie, ritenuto opportuno escludere. In secondo luogo, la previsione di un *mark-up*, giustificata come misura pro competitiva, potrebbe in realtà costituire un disincentivo, per gli operatori notificati, a perseguire una crescente efficienza su tali costi.

L'ultimo aspetto su cui Vodafone intende intervenire è il tema della certezza di diritto e dei vincoli economici di riferimento. Se è vero che tale concetto è stato sino ad oggi correttamente riferito al diritto degli operatori di vedersi riconosciuto il proprio prezzo di terminazione è pur vero che la celerità del procedimento di approvazione dei prezzi di terminazione, accompagnato da una programmazione pluriennale, ha una valenza anche per gli operatori che acquisiscono servizi di terminazione, potendo questi ultimi trovarsi in condizione di sostenere costi non prevedibili, e quindi rispetto ai quali, in sede di chiusura di bilancio di esercizio, non possano esser fatti gli opportuni accantonamenti. In conclusione, Vodafone auspica quindi che si giunga ad una rapida chiusura di tale procedimento ed alla definizione di un piano di programmazione pluriennale.

2.10 Welcome

Welcome ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre e con nota del 23 novembre 2007. Welcome come Eutelia, si presenta come operatore che, pur essendo notificato, non ha richiesto deroghe e si appresta, in qualità di operatore di accesso, a pagare i prezzi che verranno decisi dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti in oggetto. Al riguardo Welcome evidenzia di avere in corso di attuazione cospicui investimenti in infrastrutture ed esprime interesse su come le decisioni dell'Autorità nell'ambito dei procedimenti sulle c.d. deroghe verranno a riflettersi sul modello contabile di terminazione che la stessa Autorità sta predisponendo per la definizione del *glide path* da adottare nei prossimi 4 anni.

Relativamente al tema della certezza del diritto, da ultimo sollevato da Vodafone, Welcome, come Eutelia, sottolinea la necessità di istituire un database unico delle numerazioni geografiche che consenta di attribuire i giusti importi alle chiamate (sia a livello *retail* che *wholesale*).

2.11 Wind

Wind ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre e con nota prot. RA/1444/07 del 23 novembre 2007. Wind condivide quanto espresso dalla 417/06/CONS in merito alla necessità di adottare prezzi asimmetrici per gli operatori alternativi a causa delle diverse architetture di rete e delle minori economie di scala e di scopo. Wind riconosce la fondatezza del meccanismo di fissazione dei prezzi in deroga sulla base della presentazione di un sistema di contabilità. Wind sottolinea tuttavia che, nella presentazione dei propri prezzi di terminazione, pur non richiedendo alcuna deroga, si è riservata di modificare gli stessi alla luce di qualsiasi modificazione normativa o regolamentare successivamente emanata in materia. Tale riserva è stata ribadita da ultimo con la presentazione dei prezzi vigenti a partire del primo luglio 2007.

Wind rileva che la dialettica regolamentare verte ancora su perimetri contabili del servizio e sulle basi giuridiche da adottare, mentre le stessa relazione degli Uffici appare sottolineare che le regole contabili da applicare sono quelle vigenti per la rete fissa di Telecom Italia e che l'introduzione di regole *ad hoc* deve essere valutata attentamente in quanto l'applicazione di tali regole *ad hoc* unicamente ad alcuni attori sul mercato e non ad altri potrebbe comportare discriminazioni e distorsioni di mercato.

Wind rimane in attesa delle risultanze del procedimento, ma non può non manifestare il proprio interesse alle conclusioni dello stesso, qualora emergesse la possibilità di applicare regole contabili diverse da quelle vigenti per Telecom Italia e tali da consentire l'inclusione di elementi di costo nuovi e diversi da quelli ad oggi ammessi per tale società. In tal senso Wind esprime il proprio favore all'applicazione non discriminatoria delle regole contabili che verranno definite, ove queste includano voci di costo diverse ed a vario titolo. Wind esprime il proprio apprezzamento all'applicazione di una misura temporanea e pro-competitiva quale quella prospettata dall'Autorità con il *mark-up* proposto. Tale misura, ove finalizzata a consolidare l'assetto della competizione sul mercato delle rete fissa, dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori alternativi che si trovano nelle stesse condizioni. Wind sottolinea il proprio status di operatore nuovo entrante al pari degli altri operatori che hanno presentato richiesta di deroga.

Wind ritiene che la relazione degli Uffici prospetti l'introduzione di nuovi criteri regolamentari che dovranno essere valutati ed eventualmente approvati del Consiglio. Il

principio di non discriminazione impone che tutti gli operatori debbano essere messi nelle condizioni di avvalersi di tali nuovi criteri per tutto il periodo di validità della delibera 417/06/CONS. Secondo Wind, dovrà dunque essere previsto un meccanismo, ad esito del procedimento, che consenta, a quelli che non hanno fatto richiesta di deroga, di produrre una propria contabilità sulla base dei criteri che il Consiglio vorrà approvare, da applicarsi a partire dall'entrata in vigore della delibera 417/06/CONS.

3. Le valutazioni degli uffici

In linea generale si riscontra una sostanziale convergenza tra i rilievi mossi dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Multilink sulle questioni di merito relative al perimetro contabile del servizio (rilegamento di accesso – in rame o fibra, altri costi di rete dedicati all'utente), al fattore di utilizzo dei CPE, al calcolo del WACC, alla valorizzazione del *mark-up*. Tali operatori sono altresì concordi nel ritenere non applicabile agli operatori il quadro regolamentare vigente in capo a Telecom Italia. Nel seguito sono riportate le osservazioni degli Uffici.

3.1 Criteri Regolamentari

Secondo gli operatori la delibera 417/06/CONS non fissava criteri regolamentari di dettaglio per la redazione delle contabilità regolatorie lasciando piena libertà per gli operatori nella giustificazione dei propri prezzi. Al contrario la relazione degli uffici, ha identificato (soltanto oggi) come riferimento regolamentare l'insieme delle norme applicate per la rete fissa di Telecom Italia.

Secondo gli operatori i criteri di contabilità da applicare non sono quelli per la rete fissa di Telecom Italia, ma quelli relativi alle reti mobili o alla prassi internazionale. Al riguardo BT Italia richiama il caso del Belgio, ove la locale Autorità, prima in Europa, ha fissato le tariffe di terminazione per gli operatori alternativi sulla base di una contabilità regolatoria.

Secondo gli operatori, la relazione definisce *ex-post* quale dovrebbe essere il quadro regolamentare vigente e quali criteri di contabilità sono applicabili agli operatori alternativi

di rete fissa. La contabilità sarebbe stata rivista applicando perimetri, categorie contabili e prassi valide per Telecom Italia, che si trova in una situazione di mercato completamente diversa da quella degli operatori alternativi, perimetri peraltro basati sulla Raccomandazione del 1998 che allo stato è superata dalla Raccomandazione del 2005.

Al riguardo si osserva che effettivamente la delibera 417/06/CONS, in articolato, richiede la produzione *“di un sistema di contabilità dei costi, conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi, definite in linea con la prassi internazionale”*. In realtà, tuttavia, a prescindere dal fatto che le norme di riferimento ivi richiamate siano quelle di Telecom Italia per la di rete fissa o quelle applicate agli operatori mobili, alla data di entrata in vigore della delibera 417/06/CONS, l'esclusione dei costi commerciali era sancita in entrambi i quadri regolamentari (cfr. delibera n. 3/06/CONS allegato A1, punti 16 e 17).

Circa l'esclusione dei costi dell'accesso e l'entità “ragionevole” dei costi non imputabili (riduzione degli overhead nel caso di BT), gli operatori si appellano al superamento della Raccomandazione 322/98 da parte della nuova Raccomandazione 2005/698/CE, che non indicando criteri di dettaglio, lascerebbe ampi gradi di libertà nella definizione dei criteri adottabili. Ebbene anche questa obiezione non appare fondata.

In primo luogo, le motivazioni alla base dell'esclusione dal perimetro contabile dei servizi di traffico dei costi di accesso dedicati al cliente sono legate all'applicazione dei principi di causalità ed di ABC (*Activity-Based Costing*) che prevedono che l'assegnazione dei costi passi attraverso l'identificazione di relazioni oggettive di causa ed effetto e che, una volta definite le attività ed i costi corrispondenti, il costo di ciascuna attività sia ripartito tra i servizi in proporzione all'uso da parte di ciascun servizio. Secondo tali criteri di contabilità, tutti i costi che dipendono in modo diretto dal numero dei clienti devono essere attribuiti agli stessi. Di converso, devono essere attribuiti ai servizi a traffico tutti i costi congiunti che dipendono dal traffico stesso e non dal numero di utenti che lo genera. Qualora non si rispettasse tale principio, la contabilità allocherebbe sul traffico costi che non dipendono dallo stesso, ovvero sottostimerebbe il costo sostenuto dall'azienda per l'attivazione del generico cliente. A livello di contabilità gestionale, l'effetto sarebbe quello di distorcere il reale costo delle attività, inducendo il management a sottostimare il rischio commerciale sostenuto dall'azienda nell'attivazione del singolo utente (se il cliente non fa

traffico il costo del suo accesso non viene coperto), a livello regolamentare l'effetto sarebbe quello di introdurre una disparità di trattamento non legata a differenze impiantistiche, tecnologiche o di altra natura tra gli operatori alternativi che usano l'*unbundling* e l'*incumbent*, ove quest'ultimo usando la medesima rete in rame è, allo stato, vincolato a separare costi e ricavi di accesso e traffico. In applicazione dei medesimi principi e con riferimento all'uso di infrastrutture di accesso alternative, quali ad es. la fibra ottica di Fastweb e di BT, non possono ritenersi attribuibili ai servizi a traffico quelle infrastrutture dedicate al singolo utente.

In secondo luogo è opportuno sottolineare che la Raccomandazione 2005/698/CE rappresenta un *framework* generale che non esclude il mantenimento delle dettagliate regole di contabilità definite dalla Raccomandazione 322/98 (oltre 30 pagine). Prova ne sia che in vigore della nuova Raccomandazione, l'Autorità, con le analisi di mercato (delibere 4/06/CONS, 45/06/CONS, 417/06/CONS, etc.), ha ribadito e integrato per Telecom Italia tutti gli obblighi ed i criteri definiti sulla base della Raccomandazione precedente alle delibere 152/02/CONS e 399/02/CONS.

Tutto ciò premesso, andando nel merito, poiché la raccomandazione in parola evidenzia la necessità di separare le contabilità per mercati rilevanti, evidenziando trasferimenti tra aggregati definiti per mercati, parrebbe incoerente con lo stessa raccomandazione un'applicazione nel senso proposto da alcuni operatori, ossia volto ad includere elementi di rete appartenenti ai mercati dell'accesso (mercati 1, 2 ed 11) tra i costi di pertinenza del mercato del traffico di terminazione (mercato 9). Analogo discorso si applica ai costi commerciali al dettaglio che, inclusi nei servizi dei mercati 3,4,5 e 6, parrebbero difficilmente attribuibili ai servizi all'ingrosso – mercati 8,9 e 10.

Circa il secondo tema richiamato dagli OLO – in particolare da BT, ossia l'entità massima dei costi non imputabili (per BT pari al 10%), tale valore appare giustificato da ragionevolezza e prudenza, prima ancora che essere richiamato nella Raccomandazione del 98. Appare infatti che ove i costi indiretti non imputabili superino una soglia ragionevole, ciò è indice del fatto che il sistema di contabilità in analisi non riflette in modo accurato le relazioni di causa ed effetto tra costi ed attività. A tale riguardo, si ritiene che un sistema di imputazione dei costi correttamente definito debba necessariamente limitare l'entità massima dei costi non imputabili, e ciò per garantire il rispetto dei criteri di causalità e

ragionevolezza. Relativamente alla nuova ripartizione dei costi di overhead sui restanti aggregati, comunicata da BT con la nota del 20 novembre, gli Uffici condividono in linea di principio quanto espresso da BT circa il fatto che in assenza di obblighi di contabilità regolatoria le ripartizioni dei costi nella propria contabilità gestionale rispondono solo a logiche interne. Tuttavia in un ambito quale quello regolamentare, è onere dell'operatore presentare a giustificazione dei propri prezzi un sistema di contabilità regolatoria adeguato a rappresentare le giuste relazioni tra attività e costi sostenuti. In mancanza di una istruttoria specifica sull'identificazione e valutazione delle funzioni aziendali di IT systems, Procurement e Security, per il principio di prudenza, si ritiene necessario mantenere le valutazioni iniziali espresse con la precedente relazione, ossia di mantenere tali costi assieme ai restanti costi overhead secondo la classificazione inizialmente proposta da BT e di procedere a limitare tali costi secondo quanto prospettato.

3.2 Valorizzazione degli apparati in sede cliente

Dalle analisi svolte da BT Italia e Fastweb il costo delle funzionalità dei CPE da riconoscere nel costo del servizio di terminazione sono circa il 47%-48% del costo totale dell'apparato. Tali percentuali sono state stimate prima confrontando il costo di un apparato CPE e il costo di un *router* per soli servizi dati, poi valutando il peso delle singole funzioni ed apparati che compongono i CPE/IAD secondo le valutazioni dei fornitori Telsey e Pirelli.

Fastweb richiama inoltre il caso l'NRA Belga che avrebbe invece adottato l'80% nella fissazione del prezzo di Telenet, la valutazione Fastweb è del 52% e del 48% al netto delle funzioni di "cartolina utente".

Al riguardo deve sottolinearsi che società Pirelli ha prodotto una BOM (*bill of materials*) del modulo ATA (Analogue Terminal Adapter) degli apparati HAG da cui si desume costo e funzione dei singoli elementi, mentre Telsey ha riportato inizialmente una valutazione del costo del solo sviluppo SW e Firmware, precisando solo successivamente che le analoghe valutazioni varrebbero anche considerando i costi dell'HW. Il metodo di valutazione diretta del costo garantisce maggiore trasparenza e verificabilità delle valutazioni effettuate, poiché ciascun componente elettronico e modulo SW viene

identificato sulla base dei propri costi di acquisto e di sviluppo. In tal senso, sulla scorta di tali analisi, le valutazioni degli uffici possono essere riviste prevedendo che una misura dal 10% al 20% del costo degli apparati in sede d'utente sia attribuibile al servizio di terminazione dagli operatori Fastweb, BT e Tiscali. Tale quota rappresenta il peso delle funzioni di segnalazione SIP/H.323 che corrispondono alle funzioni di segnalazione svolte dalla centrale SL nella comunicazione tra la centrale SL e quella SGU. Anche nel caso di BT, che ha presentato i costi relativi a tali apparati solo con la comunicazione del 20 novembre 2007, per parità di trattamento si ritiene necessario garantire la copertura di tale voce di costo. Le valutazioni presentate dalla stessa, in quanto basate su di un WACC del 13,5% e su di un driver di ripartizione del 47%, appaiono tuttavia sovrastimare l'impatto di tale componente, che invece, in applicazione dei valori di WACC e di utilizzo prospettati nella presente relazione, può essere riconosciuta in misura inferiore.

3.3 Mark-up

Relativamente al tema della valorizzazione del *mark-up*, si prende atto della fondatezza delle osservazioni rappresentate da tutti gli operatori, nonché dei rilievi mossi dagli stessi operatori che supporteranno soltanto il peso delle presenti deroghe. La decisione sul valore da applicare deve quindi essere effettuata tenendo in debita considerazione la necessità di comporre i contrapposti interessi delle parti. Circa le obiezioni sollevate da Tele 2, secondo cui il *mark-up* va fissato in modo trasparente ed adattato ai singoli operatori in ragione dei costi effettivamente sostenuti da ciascuno, e di Telecom che sostiene che tale *mark-up* include di fatto nel perimetro contabile costi esclusi nel corso dell'analisi, premiando gli operatori con costo di rete più inefficiente, si rileva che:

- 1) in ragione della temporaneità e forfettarietà di tale *mark-up*, non è allo stato in discussione alcuna deroga ai principi contabili, ma solo un riconoscimento temporaneo a valenza pro-competitiva di costi non recuperabili sostenuti dagli operatori nuovi entranti di rete fissa all'ingresso nel mercato;
- 2) la fissazione in quota percentuale sui costi di rete premia maggiormente quegli operatori che hanno investito in infrastrutture, ove l'efficienza di

rete o l'assenza della stessa è analizzabile solo a parità di economie di scala e condizioni di mercato;

- 3) tali costi di rete sono quelli che si presentano nelle diverse contabilità, maggiormente omogenei e correttamente allocati, mentre le voci di costo commerciale presentate da ciascun operatore appaiono estremamente eterogenee per valori e composizione.

Tanto premesso, in ragione di tali considerazioni si ritiene opportuno mantenere il calcolo del *mark-up* a partire dai costi di rete. Inoltre, in ragione delle osservazioni mosse da alcuni operatori sulla composizione dei costi ripagati da tale *mark-up* e dell'eventuale discriminazione che deriverebbe dall'applicazione di detto *mark-up* unicamente agli operatori che hanno richiesto al deroga, si ritiene opportuno considerare l'eventuale applicazione di tale parametro in un intervallo compreso tra lo zero ed il 20% dei costi di rete.

3.4 WACC

Gli aspetti relativi al WACC sono stati trattati nell'allegato A alla presente relazione. Le risultanze degli Uffici individuano i seguenti valori:

	BT Italia	Fastweb	Tele2 Italia	Tiscali
WACC	12,9%	13,4%	12,6%	12,9%

In relazione alle obiezioni procedurali mosse da Telecom Italia, si sottolinea che non appaiono condivisibili i rilievi sull'assenza di istruttoria per il WACC. Infatti, nel caso della delibera 4/06/CONS, con cui si è fissato il WACC per la rete fissa di Telecom Italia, l'iter procedimentale è stato del tutto analogo, avendo nei presenti procedimenti sottoposto a contraddittorio il modello di valutazione del costo del capitale.

3.6 Valutazioni conclusive

Preliminarmente si sottolinea che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 della delibera 417/06/CONS, i risultati di cui al presente provvedimento hanno validità dalla data di presentazione dell'istanza di ciascun operatore fino al 30 giugno 2007.

Tanto premesso, avuto riguardo a quanto già espresso nei 4 documenti allegati alla comunicazione della scrivente del 9 novembre 2007 e relativi alle valutazioni della documentazione contabile trasmessa nel corso dei procedimenti da BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali e tenuto conto delle considerazioni espresse nei parr. 3.1.-3.4 della presente relazione, si esprimono nel seguito le valutazioni conclusive in esito alle attività istruttorie sulle richieste di deroga avanzate dai predetti operatori :

- Per l'operatore BT Italia, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta compreso tra 1,83 €cent/min ed 2,23€cent/min.
- Per l'operatore Fastweb, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta compreso tra 2,00 €cent/min ed 2,49€cent/min.
- Per l'operatore Tele2, avendo altresì applicato la medesime quote di *mark-up*, i documenti giustificativi prodotti non appaiono tali da giustificare una deroga al livello di prezzo proposto dalla delibera n. 417/06/CONS.
- Per l'operatore Tiscali, il prezzo di terminazione risultante dagli aggiustamenti e dall'eliminazione delle voci di costo individuate risulta compreso tra 1,71 €cent/min ed 2,19€cent/min.

La tabella seguente riassume le risultanze suesposte:

Operatore	Mark-up: 0% HAG/CPE al 10%	Mark-up: 20% HAG/CPE al 20%
BT	1,83€cent/min	2,23€cent/min
Fastweb	2,00€cent/min	2,49€cent/min
Tiscali	1,71€cent/min	2,19€cent/min

Da ultimo si sottolinea che si ritiene opportuno richiedere, in linea con quanto previsto all'art. 40 comma 8 della delibera 417/06/CONS, che ciascun operatore al quale sarà autorizzata una deroga provveda a fornire, ai fini dell'efficacia della medesima deroga, una relazione redatta da una società di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento. A tal fine si ritiene opportuno, ove possibile, che tale relazione venga predisposta dalla medesima società incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento. La relazione da trasmettere all'Autorità è sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari.